Contributo oggettivo per il provvedimento conseguente all'istanza di fallimento.

« Con la nota in riferimento codesto Tribanale ha chiesto di conoscere se il creditore che assuma l'iniziativa della dichiarazione di fallimento, debba corredare il ricorso, oltre che del relativo contributo forense, anche di quello attinente al provvedimento che sarà adottato dal Tribunale.

Al riguardo è appena il caso di rilevare che al ricorso del creditore deve in ogni caso seguire un provvedimento di natura giurisdizionale: il decreto motivato che lo respinge (art. 22 legge 1 all.), o la sentenza dichiarativa di fallimento (art. 17 Legge cit.).

Entrambi tali provvedimenti giurisdizionali producono i loro effetti giuridici, anche nei confronti delle parti private, indipendentemente dal rilascio della copia, prevista dalla tabella C. della Legge 22 luglio 1975, n. 319, e, in particolare, la sentenza suddetta deve essere, d'ufficio, comunicata per estratto, non oltre il giorno successivo alla sua data, al debitore, al curatore cd al creditore richiedente, oltre che al Pubblico Ministero e nello stesso termine deve essere affissa a cura del cancelliere alla porta esterna del Tribunale.

Ciò premesso, questa Direzione Generale, sentito in merito l'Ispettorato Generale, esprime l'avviso che, non potendo tali formalità essere intralciate da eventuali omissioni o ritardi, il contributo oggettivo riguardante il provvedimento, debba logicamente precedere l'eventuale rilascio della copia di quest'ultimo, e, che, pertanto, il creditore istante, unitamente al contributo soggettivo afferente il ricorso, debba corrispondere quello per il provvedimento che decide il ricorso.

Tale contributo, ovviamente, vigendo il divieto sancito dall'art. 9 della legge 7 febbraio 1979, n. 59, sarà riscosso mediante marca da applicare sul provvedimento stesso».

(Nota Min. G. e G. Direz. Gen. Affari Civili - Ufficio IV n. 4/3055/38 Oues. 79 del 15-4-1980).

FASCICOLI (consultazione dei)

241 « L'avvocato... ha chiesto a questo Ministero se le parti private possono delegare a terzi il potere di consultazione dei fascicoli loro conferito dall'art. 76 disp. att. c.p.c. e, in caso affermativo, con quali modalità.

Si è del parere, al riguardo, che tale potere è circoscritto dal suindicato articolo alle parti ed ai loro difensor, e che qualora una facoltà di delega tosse stata concessa la stessa aviebbe trovato espressa menzione nelle norme processuali ».

(Nota Min. G. e G. - Direz Gen. Aff. Civili - Uff. IV - n. 4/2786/65 Ques. 78 del 21-11-1978).